



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Welfare

Sezione Inclusione Sociale Attiva

Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità  
dei Servizi Sociali e Contrasto alle Povertà

## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alle Povertà
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Approvazione
Adempimenti di inventariazione	NO

***N. 01188 del 09/12/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 146***

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta):** 146/DIR/2024/01230

**OGGETTO:** Legge Regionale n. 10/2021 e ss.mm.ii - Interventi a favore dei soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di Sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati - Approvazione Linee guida Regionali per l'attuazione degli interventi di cui alla L.R. n. 10/2021

---



Il giorno 09/12/2024, in Bari,

## **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

### **LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
- Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
- Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii. che disciplina l'attuazione della Legge Regionale n. 19/2006;
- Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione atto di alta Organizzazione. Modello MAIA 2.0";
- Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0' ", comprensivo dei relativi allegati;
- Considerato che il D.P.G.R. su citato prevede che "a far data dall'insediamento dei Direttori di Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell'allegato A-bis" e che, come risulta da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO\_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare si è insediato in data 6/05/2021;
- Vista la D.G.R n. 1576 del 30/09/2021 con cui sono state rinominate le Sezioni ed individuati i dirigenti di Sezione;
- Vista l'A.D. n. 1 del 16/02/2022 di rimodulazione dei Servizi afferenti alla Sezione Inclusione sociale Attiva;
- Vista la D.G.R. n. 1998 del 29/12/2022, con la quale sono state attribuite funzioni di direzione della Sezione Inclusione Sociale Attiva alla dott.ssa Caterina Binetti;
- Vista la DGR n. 580 del 28 aprile 2023 avente ad oggetto: "comando presso la Regione Puglia –Dipartimento Welfare - Sezione Inclusione sociale attiva - Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP, del dott. Emanuele Attilio Pepe, dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale di Foggia;



- Vista l'AD n. 13 del 02.05.2023 con la quale si è deliberato di affidare l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alle Povertà e ASP della Sezione Inclusione Sociale Attiva al dott. Emanuele Attilio Pepe;
- Vista la L.R. n. 32 del 29.12.2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2023 e Bilancio Pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità Regionale 2023;
- Vista la L.R. n. 33 del 29.12.2022 "Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e Bilancio Pluriennale 2023-2025;
- Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- Vista la Legge Regionale n. 34 del 30 novembre 2023 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025".
- Vista la D.G.R. n. 353 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022/2024;
- Vista la L.R. n. 18 del 15.06.2023 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti"

## **VISTE** altresì

- la D.G.R. del 15/09/2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati".

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, come confermata dal Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità ai servizi e contrasto alle povertà e Asp, dalla quale emerge quanto segue:

## **PREMESSO CHE:**

- La Legge Regionale n. 10/2021 "Interventi a favore dei soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati" al capo I "Accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno dei soggetti fragili" al fine di promuovere le politiche sociali finalizzate alla tutela delle persone fragili, ha introdotto nel quadro normativo regionale norme per la promozione e valorizzazione dell'Amministratore di Sostegno, quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene;
- La Regione Puglia nel perseguire le finalità succitate, ha istituito un Fondo per l'attività di sostegno a supporto della fragilità patologica ed economica volto a sostenere il ricorso all'istituto dell'Amministratore di sostegno da parte del Giudice Tutelare. Il Fondo, così come previsto dalla Legge all'art. 3 comma 1, rappresenta un sostegno di natura sociale e non determina l'insorgenza di obblighi in capo alla Regione e, inoltre, può essere utilizzato sino ad esaurimento dello stanziamento



annuale;

- Con Legge Regionale n.34/2023 si è proceduto ad apportare delle modifiche all'art. 2 della Legge n. 10/2021, lasciando inalterata la ratio alla base della stessa, che vuole sostenere il ricorso all'istituto dell'Amministrazione di sostegno da parte del Giudice tutelare per le persone prive di reddito e di beni immobili;

- La legge, dalla sua entrata in vigore sino ad oggi, ha avuto un primo periodo di applicazione sperimentale, che ha permesso di evidenziare la necessità di apportare correttivi procedurali, che ne facilitino la piena applicazione e che proceduralizzino in maniera più chiara e lineare l'iter amministrativo, in un'ottica di semplificazione ed efficacia della misura stessa;

- In base a quanto prescritto dalla Legge suddetta, al comma 2 dell'art 2 è specificato che l'intervento finanziario è concesso nel caso in cui il giudice tutelare assegni l'equa indennità ai sensi dell'articolo 379 del codice civile e rilevi l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato. L'ammontare dell'intervento economico è pari all'importo dell'indennità stabilita dal giudice tutelare, fino a un massimo di euro mille ad amministrato;

- La legge 10/2021 precisa, inoltre, che ciascun amministratore di sostegno può presentare ai comuni richieste di intervento economico sino a un massimo di cinque procedure annue, e che comunque, non può accedere al contributo regionale in caso di rapporto di coniugio, parentela o affinità con l'amministrato;

- Con riferimento alle modalità di assegnazione dei contributi, l'art 2 comma 1 e comma 4 della Legge stabiliscono che:

- l'intervento finanziario della Regione può essere richiesto dai comuni di residenza del beneficiario di procedura tutelare o dai comuni indicati nel pronunciamento del giudice tutelare a seguito di istanza dell'amministratore di sostegno corredata dal provvedimento del giudice;

- I comuni sono tenuti a effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute in ordine cronologico delle presentazioni delle richieste e, in ragione dell'ammissibilità di ciascuna, determinano il fabbisogno complessivo. Il fabbisogno così determinato dovrà essere trasmesso alla Sezione inclusione sociale attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare della Regione Puglia entro il 30 aprile di ogni anno

## **CONSIDERATO CHE:**

Risulta alquanto necessario e opportuno disciplinare, per tutti i Comuni, i dettagli operativi delle azioni suindicate e uniformare la procedura e la relativa modulistica utilizzata, al fine di un'applicazione omogenea di quanto disciplinato nella legge regionale, con il presente atto si intendono approvare le *"Linee guida regionali L.R. 10/2021-Interventi a favore dei soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati."*, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo e la relativa modulistica da utilizzare da parte dei Comuni, di cui agli allegati B e C del presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali del medesimo.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018 -  
Garanzie di riservatezza**



La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

#### **LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA**

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di **approvare** le “Linee guida regionali L.R. 10/2021-Interventi a favore dei soggetti fragili per l’accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.”, di cui all’Allegato A del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo e la relativa modulistica da utilizzare da parte dei Comuni, di cui agli allegati B e C del presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali del medesimo;

di **disporre** la trasmissione delle Linee Guida e della relativa modulistica ai Comuni ai fini della loro attuazione;

di **prendere atto** che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione;

Di **dare atto** che il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in



materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.

di **precisare** che il presente provvedimento:

- viene adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 7 facciate, oltre l'allegato A che si compone di n. 5 facciate, l'allegato B che si compone di n. 2 facciate, l'allegato C che si compone di n. 2 facciate, per un totale di 16 facciate ed è adottato in unico originale e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/679;
- è immediatamente esecutivo;
- viene pubblicato all'Albo telematico provvisorio delle determinazioni del Dipartimento del Welfare sul portale "sistema.puglia.it" per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPGR n. 22/2021;
- viene trasmesso in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- viene trasmesso all'Assessorato al Welfare;

## ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO A.pdf - caec0a6bb31c108fa7e6752abc0da05f81a0935f2ee60666615f82b81dc93bf0
ALLEGATO B.pdf - 4df70b2e9b238923fdb688317401274a7d4593b20e81bd885beba1dac25cc558
ALLEGATO C.pdf - 5b79a97fb20d8437555b58399713565139755ec374ba904b27bcfa15a2e16814

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 146/DIR/2024/01230 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. Responsabile Sub-Azione 8.9.1 inclusione soc  
Valentina Donati

Il Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, Accessibilità dei servizi sociali,  
Contrasto alle povertà  
Emanuele Attilio Pepe



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Welfare

Sezione Inclusione Sociale Attiva

Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità  
dei Servizi Sociali e Contrasto alle Povertà

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva  
Caterina Binetti

**LINEE GUIDA REGIONALI**

**L.R. 10/2021**

**Interventi a favore dei soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.**

**1. Riferimenti normativi**

---

- Legge regionale n. 10 del 26 maggio 2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 72 suppl. del 27 maggio 2021;
- Legge regionale n. 32 del 29 dicembre 2022, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 30 dicembre 2022 (modifica art. 2 L.R. 10/2021);
- Legge regionale n. 34 del 30 novembre 2023, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 106 suppl. del 30 novembre 2023 (modifica art. 2 L.R. 10/2021).

**2. Presupposti giuridici**

---

La L.R. 10/2021 prevede l'erogazione di un intervento finanziario, a carico della Regione Puglia, finalizzato a sostenere il ricorso all'istituto dell'Amministrazione di sostegno per le persone prive di reddito e di beni immobili.

Tale intervento è concesso quando ricorrono i seguenti presupposti:

- 1) il Giudice Tutelare assegna, con proprio provvedimento, all'amministratore di sostegno nominato, l'equa indennità ai sensi dell'articolo 379 del codice civile e rileva l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato;*
- 2) L'amministratore di sostegno non deve avere vincoli di coniugio, parentela o affinità con l'amministrato;*
- 3) L'amministratore di sostegno non deve avere presentato istanza per più di cinque amministratori nell'arco dell'anno di riferimento della domanda;*
- 4) Con riferimento alle richieste presentate dagli amministratori di sostegno relative all'anno 2021, esse sono ammissibili se presentate entro il 28 febbraio 2023.*

L'ammontare dell'intervento economico liquidato è pari all'importo dell'indennità stabilita dal giudice tutelare, fino a un **massimo di euro mille ad amministrato** (per ogni annualità considerata) e comunque nei limiti dello stanziamento in bilancio.

L'intervento è strutturato quale erogazione ai Comuni, sulla base del fabbisogno comunicato dai medesimi all'Ufficio preposto di Regione Puglia – Servizio Inclusione Attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, entro il **30 aprile di ciascun anno**, con riferimento alle richieste degli amministratori di sostegno riferite all'attività di amministrazione delle annualità precedenti e risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata dai Comuni stessi.

La Regione Puglia procederà a liquidare i Comuni che avranno presentato la nota di fabbisogno economico a partire dal 1 maggio di ciascun anno.

Qualora vengano trasmessi alla Regione Puglia fabbisogni economici da parte dei Comuni oltre il termine fissato al 30 aprile di ciascun anno, gli stessi verranno liquidati a partire dal 1 maggio dell'anno successivo.

Si precisa inoltre che il detto intervento **non può essere erogato per richieste presentate dai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati.**

Trattandosi altresì di intervento a vantaggio dei cittadini pugliesi, **presupposto di applicabilità è la residenza dei soggetti amministrati nel territorio della Regione Puglia, ovvero l'indicazione di altro Comune** (es. di domicilio) **sito in Regione Puglia attestato da provvedimento del Giudice Tutelare** (cfr. art. 2 comma 1 L.R. 10/2021).

In tali casi il Comune legittimato a ricevere le richieste e a effettuare istruttoria è quello di residenza dell'amministrato, ovvero quello risultante da provvedimento del Giudice Tutelare.

### **3. Modalità di attuazione - Procedura**

---

L'iter amministrativo da espletare prevede quattro fasi operative:

- A. *Presentazione dell'istanza da parte degli Amministratori di sostegno al Comune di residenza dell'amministrato, ovvero quello risultante da provvedimento del Giudice Tutelare;*
- B. *Istruttoria e acquisizione documentale a carico del Comune;*
- C. *Trasmissione del fabbisogno annuale da parte del Comune alla Regione Puglia – Sezione Inclusione Sociale Attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare;*
- D. *Liquidazione dell'intervento finanziario regionale in favore del singolo Comune e successiva liquidazione in favore degli amministratori di sostegno a carico del Comune.*

**FASE A) - Presentazione dell'istanza da parte degli Amministratori di sostegno al Comune di residenza dell'amministrato, ovvero quello risultante da provvedimento del Giudice Tutelare.**

L'istanza dell'amministratore di sostegno è da questi presentata **al Comune di residenza del beneficiario di procedura tutelare o al Comune indicato nel pronunciamento del Giudice Tutelare.** Il Comune ha competenza sia sulla attività istruttoria che sulla liquidazione al singolo amministratore di sostegno che ha ottenuto il beneficio regionale.

L'istanza va presentata nella forma di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e indicante il possesso di tutti i requisiti di legge, ovvero:

- a) *di non avere vincoli di coniugio, parentela o affinità con l'amministrato;*
- b) *di non aver presentato istanza per più di cinque amministrati nell'arco dell'anno di riferimento della domanda;*
- c) *l'importo complessivamente riconosciuto ed assegnato per precedenti istanze;*
- d) *l'indicazione del periodo di svolgimento dell'attività nell'ambito dell'annualità precedente la presentazione della richiesta che, solo per quelle presentate entro il 28 febbraio 2023, potrà essere riferita anche all'annualità 2021.*

Per tale fine è predisposto modello apposito, in allegato alle presenti Linee Guida (**ALLEGATO B – Autocertificazione Ads da presentare al Comune**).

Unitamente a tale autocertificazione, debitamente sottoscritta, l'amministratore di sostegno deve produrre in allegato:

- il provvedimento di nomina;
- il provvedimento di determinazione dell'equa indennità emessi dal Giudice Tutelare,
- fotocopia del proprio documento di identità.

#### **FASE B)- Istruttoria e acquisizione documentale a carico del Comune**

Il Comune cura l'acquisizione documentale e lo svolgimento dell'istruttoria in ordine cronologico, finalizzata alla verifica della correttezza e completezza della documentazione prodotta, nonché del rispetto dei presupposti giuridici di cui al paragrafo 2.

La documentazione rimane acquisita agli atti del Comune, senza necessità di produzione agli Uffici regionali.

Solo qualora la Regione, per fini di verifica lo richieda, il Comune dovrà produrre apposita documentazione integrativa.

#### **FASE C) Trasmissione del fabbisogno annuale da parte del Comune alla Regione Puglia – Sezione Inclusione Sociale Attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare.**

Sulla base degli accertamenti effettuati, il Comune seleziona le istanze ammissibili, attesta nella forma di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 lo svolgimento dell'istruttoria e la determinazione degli importi da includere nel fabbisogno annuale (nei limiti quantitativi massimi di cui al paragrafo 2), e li comunica con specifica nota alla Regione Puglia – Sezione Inclusione Sociale Attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare, all'indirizzo pec: **inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it**, entro il **30 aprile di ogni anno**, con riferimento alle richieste pervenute dal 1 maggio dell'anno precedente fino al 30 aprile dell'anno in corso (Es: il fabbisogno 2024 potrà includere tutte le richieste pervenute al Comune dal 1 maggio 2023 fino al 30 aprile 2024).

La comunicazione deve riportare, nel dettaglio, il numero di protocollo della domanda e la data di trasmissione della richiesta da parte dell'ADS, l'importo liquidabile ai sensi della L.R. 10/2021, l'anno di riferimento dell'attività svolta.

A tal fine è predisposto modello apposito, in allegato alle presenti Linee Guida (**ALLEGATO C – autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 - trasmissione del fabbisogno annuale**).

Eventuali richieste pervenute oltre la data del 30 aprile non potranno dunque essere incluse nel fabbisogno liquidato per l'anno in corso, ma dovranno essere incluse dai Comuni nella determinazione del fabbisogno per l'anno successivo.

Il periodo di riferimento delle richieste può essere anche relativo ad annualità pregresse (es.: nel fabbisogno 2024 si possono includere richieste per attività svolta nelle annualità 2022 e 2023), purchè non incluse in precedenti fabbisogni già comunicati.

Come già descritto, per le richieste relative all'anno 2021, esse sono ammissibili se presentate dagli Ads ai Comuni entro il 28 febbraio 2023.

***FASE D)- Liquidazione dell'intervento finanziario regionale in favore del singolo Comune e successiva liquidazione in favore degli amministratori di sostegno a carico del Comune.***

Sulla base della comunicazione del fabbisogno annuale comunicata dai Comuni, in cui si dà atto altresì dell'esito positivo dell'avvenuta istruttoria, la Regione Puglia eroga, con proprio atto dirigenziale, ai predetti Comuni le risorse finanziarie necessarie a soddisfare le richieste pervenute. Sono dunque i Comuni ad essere onerati della successiva liquidazione delle somme in favore degli amministratori di sostegno che hanno presentato istanze risultate ammissibili.

***4. Copertura finanziaria e liquidazione***

---

Il fondo istituito con L.R. n. 10/2021 rappresenta un sostegno di natura sociale e, conseguentemente, non determina l'insorgenza di obblighi in capo alla Regione e può essere utilizzato sino a esaurimento dello stanziamento annuale.

La Regione trasferisce le risorse, fino ad esaurimento fondi, ai Comuni sulla base del fabbisogno risultante dalle domande ricevute dai servizi sociali dei comuni e dagli stessi comunicato alla Regione nei tempi e nelle modalità definite dalle presenti Linee Guida.

Qualora le risorse regionali disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti saranno proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d'anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, gli importi saranno proporzionalmente integrati. I Comuni, successivamente all'erogazione dell'intervento finanziario regionale, sono onerati della liquidazione delle somme in favore degli amministratori di sostegno, che hanno presentato istanze risultate ammissibili.

Il flusso finanziario seguirà la seguente articolazione:

***A. Il trasferimento delle risorse dalla Regione Puglia ad ogni Comune***

Gli uffici competenti della Regione Puglia provvederanno a partire dal 1 maggio di ogni anno al trasferimento delle risorse destinate ex L.R. 10/2021 a ciascun Comune seguendo le modalità indicate:

- erogazione, sotto forma di atto dirigenziale, delle somme comunicate nel fabbisogno annuale con imputazione ai singoli Comuni richiedenti

***B. Il trasferimento delle risorse da ogni Comune ai soggetti beneficiari (amministratori di sostegno)***

I Comuni destinatari dell'intervento finanziario regionale provvederanno al trasferimento delle risorse destinate ex L.R. 10/2021 a ciascun amministratore di sostegno per l'importo richiesto da ciascuno, considerato ammissibile dal Comune e liquidato dalla Regione Puglia.



### ***5. Trattamento dei dati personali***

---

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs n. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, i singoli Comuni della Regione Puglia sono Titolari Autonomi e pertanto provvederanno a fornire informativa sul trattamento dati ex art. 13 del Reg.(UE) n. 2016/679 (GDPR).

	Spett.le Comune di _____
--	--------------------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000

**OGGETTO: L.R. 10/2021 e ss.mm.ii. – Interventi a favore dei soggetti fragili per l’accesso all’istituto di amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati – Richiesta intervento finanziario e autocertificazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

e-mail/pec... \_\_\_\_\_

in qualità di amministratore di sostegno di persone residenti nel territorio della Regione Puglia, al quale il Giudice Tutelare ha liquidato equa indennità ai sensi dell’art. 379 del codice civile, rilevando l’impossibilità di porla a carico del patrimonio dell’amministrato, in considerazione dell’entità dello stesso

**RICHIEDE**

La concessione dell’intervento finanziario previsto dalla L.R. 10/2021 e ss.mm.ii., indicando, ai fini della liquidazione in proprio favore, il proprio Iban \_\_\_\_\_

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dal beneficio ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere prevista dall’art. 75 del citato D.P.R.,

**DICHIARA**

- Di non avere vincoli di parentela con l’amministrato;
- Di non aver presentato istanza per più di cinque amministrati nell’arco dell’anno di riferimento della domanda;
- Di aver già presentato domanda per n \_\_\_\_\_ amministrati presso i seguenti Comuni \_\_\_\_\_;
- Che l’importo complessivamente riconosciuto per le precedenti istanze è pari ad € \_\_\_\_\_;

Si richiede l’intervento finanziario per le indennità riferite alle amministrazioni di sostegno di seguito specificate, con l’indicazione del periodo di svolgimento dell’attività:

- 1) Procedimento N. Ruolo \_\_\_\_\_ V.G. del Tribunale di \_\_\_\_\_ a beneficio di (nome e cognome dell’amministrato) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_ decreto di nomina ADS n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ attività svolta nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Indennità liquidata € \_\_\_\_\_ in base a decreto del Giudice Tutelare n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(inserire di seguito i dati di eventuali altre procedure)

**Allega alla presente:**

- copia del decreto di nomina ADS emesso dal Giudice Tutelare;
- copia del decreto di liquidazione dell'equa indennità ai sensi dell'art. 379 c.c. emesso dal Giudice Tutelare;
- copia del documento di identità in corso di validità.

Firma Ads

## Su carta intestata del Comune

---

**ALLEGATO C – autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 - trasmissione del fabbisogno annuale**

Prot. N.

**Al Servizio Inclusione Sociale Attiva,**

**Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla povertà della Regione Puglia**

[inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it](mailto:inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: L.R. 10/2021 e ss.mm.ii. – INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI FRAGILI PER L'ACCESSO ALL'ISTITUTO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E DEI TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – COMUNICAZIONE FABBISOGNO ANNO\_\_\_\_\_ - Autocertificazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000**

In riferimento all'oggetto, con la presente lo scrivente Ufficio, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

### **DICHIARA**

- Di aver effettuato istruttoria ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 co. 4 della L.R. n. 10/2017 e ss.mm.ii.;
- Che all'esito dell'istruttoria sono risultate ammissibili a intervento finanziario regionale n. \_\_\_\_\_istanze, pervenute entro il termine del 30 aprile\_\_\_\_\_, come da prospetto riepilogativo di seguito indicato;
- Che il fabbisogno complessivo, determinato ai sensi dell'art. 2 co. 4 L.R. n. 10/2017, per l'anno\_\_\_\_\_ ammonta ad €\_\_\_\_\_

Il Funzionario/istruttore

Il Dirigente

(INDIRIZZI E RECAPITI UFFICIO)

## Su carta intestata del Comune

---

**ALLEGATO C – autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 - trasmissione del fabbisogno annuale**

N. protocollo istanza ADS e data	Importo assegnabile	Annualità di riferimento del contributo

**TOTALE FABBISOGNO:** \_\_\_\_\_

(INDIRIZZI E RECAPITI UFFICIO)